



COMUNE DI FURCI SICULO
(PROVINCIA DI MESSINA)

C.A.P. 98023 P.IVA 00361970833 Tel./Fax 0942 794122

GEMELLATO CON OCTEVILLE SUR MER

REGOLAMENTO
PER L'ESERCIZIO DELLE ATTIVITA' DI
ACCONCIATORE ED ESTETISTA

**Approvato con delibera del Commissario Straordinario
Regionale n. 11 del 13 maggio 2011.**

**REGOLAMENTO PER L'ESERCIZIO
DELLE ATTIVITA' DI
ACCONCIATORE ED ESTETISTA**

**ART. 1
OGGETTO DEL REGOLAMENTO**

Il presente regolamento, adottato ai sensi della legge n. 161/1963, come modificata ed integrata dalle leggi n. 1142/1970 e 29/10/1984 n. 375, nonché dalle leggi n. 1/90, n. 174/05 e n. 40 del 02/4/2007 di conversione del D.L. 31/1/2007 n.7, dall'art. 77 del decreto legislativo 26 marzo 2010 n. 59, disciplina le attività di acconciatore ed estetista esercitate nel territorio comunale, sia in luogo pubblico che privato, anche a titolo gratuito. Nella espressione luogo pubblico o privato sono comprese le attività presso Enti, Istituti, Uffici, Associazioni, Caserme, Alberghi, domicilio dell'esercente.

Soggettivamente, le norme qui contenute, sono destinate a chiunque eserciti nel territorio comunale una delle previste attività, sia come persona fisica, sia come impresa costituita in forma di società, sia di persona che di capitale.

1. Le attività di barbiere e parrucchiere per uomo e donna, di cui alla L. 14/2/1963 n.161 e successive modificazione (L. 23/12/1970, n. 1142) assumono la denominazione di "attività di acconciatore" (L.17/8/2005, n. 174);
2. **L'attività professionale di acconciatore** esercitata in forma di impresa ai sensi delle norme vigenti, comprende tutti i trattamenti e i servizi volti a modificare, migliorare, mantenere e proteggere l'aspetto estetico dei capelli, ivi compresi i trattamenti tricologici complementari, che non implicano prestazioni di carattere medico, curativo o sanitario, nonché il taglio e il trattamento estetico della barba, e ogni altro servizio inerente o complementare;
3. le imprese di acconciatore, oltre ai trattamenti e ai servizi indicati al comma 2, possono svolgere esclusivamente prestazioni semplici di manicure e pedicure estetico;
4. nel caso in cui tali attività vengano svolte in palestre, clubs, alberghi, centri benessere, circoli privati, negozi di profumeria ed in qualunque altro luogo, devono comunque sottostare alle leggi e disposizioni di cui al presente regolamento;
5. **l'attività di estetista** può essere esercitata su persone di entrambi i sessi ai sensi dell'art. 1 della L. 04/1/1990 n° 1 e comprende tutte le prestazioni e i trattamenti eseguiti sulla superficie del corpo umano il cui scopo esclusivo o prevalente sia quello di mantenerlo in perfette condizioni, di migliorarne e proteggerne l'aspetto estetico, modificandolo attraverso l'eliminazione o attenuazione degli inestetismi presenti. Tale attività, l'uso di prodotti cosmetici definiti tali dalla L. 11/10/1986, n° 713, e l'uso degli apparecchi elettromeccanici per uso estetico, sono regolamentati dalla L. 04/1/1990, n° 1.
Precisamente l'attività di estetista nel quadro della vigente legislazione comprende:
 - la pulizia ed i trattamenti del viso;
 - i trattamenti estetici del corpo
 - il massaggio per scopi estetici del viso e del corpo;
 - la depilazione;
 - il manicure e pedicure estetico quali la limatura e la laccatura delle unghie ;
 - il trucco.
6. **l'attività di barbiere, ai sensi dell'art. 6 comma 7 della Legge n. 174/05, può continuare ad essere svolta** esclusivamente da coloro che alla data del 17 settembre 2005 erano in possesso di entrambi i seguenti requisiti:
 - a) qualifica di barbiere
 - b) esercitavano o avevano in precedenza esercitato l'attività di barbiere**L'attività** può essere esercitata esclusivamente su persona maschile consistente nel taglio della barba e dei capelli, in prestazioni semplici di manicure e pedicure estetica e in servizi tradizionalmente complementari

**ART. 2
MODALITA' DI ESERCIZIO DELL'ATTIVITA'**

- 1) Le attività di acconciatore - di estetista e barbiere sono soggette a previa presentazione di apposita segnalazione certificata di inizio attività (di seguito "S.C.I.A.") ai sensi dell'art. 19 della legge 7 agosto 1990, n. 241 e s.m.i. ;

2) Le predette attività **non sono subordinate al rispetto di alcun criterio relativo a distanze minime o a parametri numerici**, riferiti alla presenza di altri soggetti svolgenti la medesima attività. **Si prescinde altresì dall'obbligo della chiusura settimanale;**

ART. 3 CONDIZIONI PER LO SVOLGIMENTO DELL'ATTIVITA'

1. La **S.C.I.A.** è valida per l'intestatario e per i locali di esercizio dell'attività in essa indicati;
2. La **S.C.I.A.** può essere presentata anche per l'esercizio congiunto delle attività di barbiere, di acconciatore e di estetista nella stessa sede, purché per ogni specifica attività il titolare o il responsabile tecnico sia in possesso dei rispettivi requisiti professionali;
3. Nei casi di cui al comma 2, il ramo d'azienda corrispondente a ciascuna tipologia di attività può essere ceduto o trasferito distintamente in altra sede;
4. Per ogni sede dell'impresa deve essere designato, nella persona del titolare, di un socio partecipante al lavoro, di un familiare coadiuvante o di un dipendente dell'impresa, almeno un responsabile tecnico in possesso dell'abilitazione professionale, che dovrà garantire una effettiva presenza nei locali di esercizio dell'attività;
5. Il responsabile tecnico in possesso dei requisiti prescritti professionali deve essere effettivamente presente nei locali e negli orari di esercizio dell'attività, durante l'esecuzione delle prestazioni e dei trattamenti;
6. Per ciascuna tipologia di attività, nel caso di variazione dell'unico responsabile tecnico designato, l'attività deve essere sospesa e può essere ripresa soltanto dopo la comunicazione del nuovo nominativo al Comune ed alla Camera di Commercio;
7. Della presentazione della S.C.I.A. viene data comunicazione ai seguenti uffici:
 - a) ufficio Tributi ;
 - b) Vigili Urbani;
 - c) al Questore;
 - d) alla C.C.I.A.A. di Messina

ART. 4 TIPOLOGIE DI ATTIVITA'

1. La S.C.I.A. di cui all'art. 2 può essere presentata per una o più delle seguenti tipologie di attività: **BARBIERE – ACCONCIATORE - ESTETISTA**

ART. 5 NORME PER L'ESERCIZIO DELLE ATTIVITA' (S.C.I.A.)

1. La S.C.I.A. per l'esercizio delle attività di cui al presente regolamento è presentata in carta semplice allo Sportello Unico Attività Produttive (S.U.A.P.) di competenza o al Comune e deve contenere, a pena di inammissibilità, i seguenti dati essenziali:
- a) cognome e nome, data e luogo di nascita, residenza e codice fiscale del dichiarante;
 - b) nel caso di società, anche la ragione o denominazione sociale, la sede legale e il codice fiscale, mentre i dati di cui al punto a) devono riferirsi al legale rappresentante della società;
 - c) ubicazione del locale ove si intende esercitare l'attività;
 - d) estremi dell'abilitazione professionale di cui si è in possesso;
 - e) cognome, nome, data e luogo di nascita, residenza e codice fiscale di ciascun responsabile tecnico dell'azienda;

f) la rispondenza dei locali alle vigenti norme e prescrizioni in materia edilizia ed urbanistica, con particolare riferimento a quelle sulla destinazione d'uso, nonché, qualora applicabili, a quelle in materia ambientale, di prevenzione e di sicurezza;

g) la conformità dei locali alle vigenti disposizioni igienico sanitarie, come da specifico certificato di conformità igienico –sanitaria.

La S.C.I.A. deve essere sottoscritta dal richiedente, a pena di nullità; la sottoscrizione non è soggetta ad autenticazione ove sia apposta in presenza del dipendente addetto, ovvero nel caso in cui la segnalazione medesima sia presentata unitamente a copia fotostatica di un valido documento di identità del sottoscrittore.

2. A pena di inammissibilità la S.C.I.A. dovrà essere corredata della seguente documentazione:

a) attestato di riconoscimento dell'abilitazione professionale del titolare o del/i responsabile/i tecnico/i;

b) certificato di conformità igienico sanitaria rilasciato dall'ULSS territorialmente competente oppure asseverazione a firma di tecnico abilitato, corredata dai relativi elaborati tecnici.

Nei casi di incompletezza della documentazione presentata, il responsabile del procedimento, entro 10 giorni dal ricevimento, ne chiede l'integrazione precisando che, nel caso di mancata integrazione entro il termine stabilito, la certificazione risulterà inammissibile.

3. Salvo il caso di S.C.I.A. inammissibile l'attività oggetto della segnalazione può essere iniziata dalla data di presentazione della certificazione stessa. Il responsabile del procedimento, in caso di accertata carenza di condizioni, modalità e fatti legittimanti all'esercizio dell'attività in parola, nel termine di trenta giorni dalla presentazione della dichiarazione, adotta motivati provvedimenti di divieto di prosecuzione dell'attività e di rimozione dei suoi effetti, salvo che – ove ciò sia possibile – l'interessato provveda a conformare alla normativa vigente detta attività ed i suoi effetti entro il termine fissato che, in ogni caso, non può essere inferiore a trenta giorni. È fatto comunque salvo il potere dell'amministrazione comunale di assumere determinazioni in via di autotutela, ai sensi degli articoli 21-quinquies e 21-nonies della L. n. 241/90 e s.m.i.

4. La sussistenza del titolo per l'esercizio dell'attività è comprovata da copia della segnalazione certificata di inizio attività da cui risulti la data della sua presentazione allo Sportello Unico o al Comune ovvero della sua regolarizzazione o completamento, corredata di tutta la documentazione .

ARTICOLO 6

OBBLIGO DI ESPOSIZIONE DELLA SCIA E DI CONSERVAZIONE DELLA DOCUMENTAZIONE

1. La S.C.I.A., con l'indicazione del nominativo del/i responsabile/i tecnico/i designato/i per ciascuna sede dell'impresa, deve essere esposta, in modo ben visibile al pubblico, all'interno del locale destinato all'attività.

2. Presso i locali dell'esercizio deve essere altresì conservato l'elenco delle apparecchiature utilizzate nello svolgimento dell'attività di estetista.

3. Coloro che esercitano l'attività al di fuori dei locali indicati nella S.C.I.A. devono recare con sé copia della S.C.I.A. ed esibirla ad ogni richiesta degli organi di vigilanza.

ARTICOLO 7

MODIFICHE DEGLI ESERCIZI ESISTENTI

1. Ogni modifica sostanziale dei locali rispetto a quanto dichiarato e risultante dalla certificazione sanitaria agli atti, comporta la necessità di acquisire un nuovo certificato di conformità igienico- sanitaria.

2. Ogni aggiunta o dismissione delle apparecchiature utilizzate dagli estetisti comporta l'obbligo di aggiornamento del relativo elenco conservato presso i locali di esercizio dell'attività.

ARTICOLO 8

SOSPENSIONE E DIVIETO DI PROSECUZIONE DELL'ATTIVITA'

1. Il Comune dispone la sospensione dell'attività per il tempo necessario all'esecuzione dei lavori di adeguamento dei locali alle prescrizioni dell'ULSS competente.

2. La sospensione dell'attività per periodi superiori al mese è comunicata all'ufficio Attività Produttive o al Comune.
3. Il periodo di sospensione dell'attività è reso noto al pubblico mediante apposito cartello o altri idonei mezzi di informazione.

ARTICOLO 9 CESSAZIONE DELL'ATTIVITA' O MODIFICAZIONI DELLA TITOLARITA' DELL'IMPRESA

1. Entro trenta giorni dalla cessazione dell'attività il titolare o il rappresentante legale dell'impresa che cessa o il suo avente causa a qualsiasi titolo (nel caso di trasferimento d'azienda) devono darne notizia al competente ufficio comunale.
2. Il trasferimento in gestione o in proprietà dell'esercizio, per atto tra vivi o a causa di morte, comporta di diritto il trasferimento della titolarità a chi subentra nello svolgimento dell'attività, sempreché sia provato l'effettivo trasferimento dell'esercizio.
3. Il subentrante già in possesso dell'abilitazione professionale, anche per il tramite del responsabile tecnico, alla data dell'atto di trasferimento dell'esercizio o, in caso di morte, alla data di acquisto del titolo, può iniziare l'attività solo dopo aver presentato apposita comunicazione corredata della documentazione comprovante il possesso dei requisiti professionali nonché di una dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà attestante che nulla è cambiato per quanto riguarda la disposizione dei locali e le attrezzature.
4. Il subentrante per atto tra vivi o a causa di morte, privo dell'abilitazione professionale alla data dell'atto di trasferimento dell'esercizio, può iniziare l'attività solo dopo aver ottenuto l'abilitazione professionale o nominato un responsabile tecnico e aver presentato la comunicazione e la dichiarazione di cui al comma 3.
5. In caso di invalidità, di morte, di intervenuta sentenza che dichiari l'interdizione o l'inabilitazione del titolare, gli aventi diritto, indicati dall'art. 5, comma 3, della Legge 8 agosto 1985, n. 443 possono continuare l'esercizio dell'impresa per un periodo massimo di cinque anni, o fino al compimento della maggiore età dei figli minorenni, anche in mancanza del requisito dell'abilitazione professionale, purché l'attività sia svolta da personale in possesso dei requisiti professionali, il cui nominativo sia previamente comunicato al Comune.

ARTICOLO 10 TRASFERIMENTO DELLA SEDE

Coloro che intendono trasferire la sede dell'attività devono presentare apposita S.C. I. A. all'Ufficio Attività Produttive o al Comune ;

ART.11 ACCERTAMENTO DEI REQUISITI IGIENICO SANITARI DEI LOCALI, DELLE ATTREZZATURE E DELLE SUPPELLETTILI

Non è fissata alcuna superficie minima dei locali destinati all'esercizio dell'attività.

I locali adibiti all'esercizio delle attività di acconciatore devono avere i requisiti dimensionali, igienici ed impiantistici di seguito indicati:

- a) altezza dei locali adibiti all'esercizio dell'attività non inferiore a mt. 2,70;
- b) il locale deve essere pulito, ben areato e ben illuminato, supportato da adeguato sistema di illuminazione e ventilazione artificiale;
- c) i locali dei servizi igienici, dotati di antibagno, devono avere pavimento in materiale antiscivolo e rivestimento alle pareti impermeabili, lavabili e facilmente disinfettabili. I servizi igienici devono essere adattati anche all'uso dei disabili. Negli esercizi unisex i locali dei servizi igienici devono essere divisi per sesso. Per i centri estetici il numero dei servizi igienici devono essere proporzionati al volume di attività;
- d) gli impianti elettrici e termoidraulici devono essere eseguiti nel rispetto della vigente normativa prevista dalla legge 3/5/1990;
- e) il locale deve essere fornito di acqua calda e fredda, erogata da pubblica condotta con rubinetteria a pedale ed il personale che vi presta servizio, prima di ogni altra operazione, deve lavarsi bene le mani;
- f) gli infissi esterni, porte e finestre, devono essere muniti di mezzi idonei alla protezione contro gli insetti nocivi;
- g) i rifiuti ed i residui di lavorazione devono essere raccolti in apposita cassetta impermeabile con coperchio e conservate, per il periodo strettamente necessario, in un vano chiuso, all'uopo destinato. Lo stesso locale può essere utilizzato come deposito di biancheria sporca, lavatoio, deposito attrezzi per la pulizia e relativi detersivi. Eventuali rifiuti speciali devono essere raccolti in contenitori a norma, stoccati in vano chiuso e smaltiti da Ditta autorizzata;
- h) i sedili dei negozi devono essere forniti di appoggiatesta con rivestimento monouso;
- i) deve essere prevista l'ottemperanza al d.lgs. n. 81/2008 con particolare riferimento ai servizi igienici e spogliatoi del personale;

- l) gli addetti al servizio dovranno indossare sopravvesti in perfetto stato di pulizia, curare scrupolosamente la propria nettezza personale;
- m) tutti gli esercizi devono essere dotati di un armadietto contenente materiale per il pronto soccorso;
- n) il mobilio e l'arredamento devono essere tali da permettere una completa pulizia giornaliera ed una periodica disinfezione;
- o) nell'esercizio dovranno essere esposti, in modo visibile cartelli contenenti le norme igieniche prescritte e da osservare;
- p) forbici, pettini, spazzole e strumenti non pungenti o taglienti usati in ambito estetico, dopo il trattamento di ogni singolo cliente, devono essere lavate, asciugate e disinfettate;
- q) gli strumenti taglienti e pungenti non del tipo monouso utilizzati nei trattamenti estetici (compreso manicure e pedicure estetico) dopo il trattamento di ogni singolo cliente devono essere sterilizzati;
- r) dotazione di una cassetta a perfetta chiusura, lavabile, per contenere la biancheria usata e di una armadio con sportelli per la conservazione quella pulita;
- s) coloro che intendono effettuare il servizio a domicilio del cliente dovranno recarsi forniti di valigetta contenente gli strumenti necessari per il rispetto delle norme igieniche sopraelencate;
- t) gli esercizi misti, per uomo e signora, devono disporre di appositi reparti distinti, adiacenti ed intercomunicanti, ma con ingresso separato;

ART.12 ESPOSIZIONI ORARI E TARIFFE

E' fatto obbligo all'esercente di esporre al pubblico, all'esterno del locale, in modo ben visibile, gli orari e gli eventuali giorni di chiusura dell'esercizio.

All'interno del locale l'esercente è tenuto ad esporre, in modo ben visibile, il tariffario delle prestazioni.

ART. 13 ESERCIZIO A DOMICILIO DELL'ESERCENTE

Le attività di acconciatore e di estetista possono essere svolte presso il domicilio dell'esercente.

1. Questi deve, però, consentire i controlli da parte delle competenti autorità nei locali adibiti all'esercizio della professione ed uniformarsi ai requisiti soggettivi ed oggettivi di leggi e di regolamento.
2. Il locale annesso all'abitazione deve avere ingressi separati. I locali adibiti all'attività devono essere ben distinti da quelli abitativi.
3. I servizi igienici dovranno essere separati da quelli adibiti a civile abitazione;

ART.14 ATTIVITA' DI ACCONCIATORE ED ESTETISTA IN ALTRE STRUTTURE

Nei centri medici, nei centri medici di riabilitazione, nelle cliniche private e simili, nelle strutture sanitarie riconosciute, nelle strutture turistico-ricettive, nelle palestre, possono essere avviate attività di acconciatore ed estetista, riservate agli utenti di dette strutture, nel rispetto comunque della vigente normativa igienico-sanitaria, di sicurezza sul lavoro e purchè, chi esercita le suddette attività, sia in possesso dei requisiti professionali.

ART.15 VENDITA PRODOTTI

Alle imprese esercenti l'attività di cui al presente regolamento, che vendono o comunque cedono alla propria clientela prodotti cosmetici, parrucche ed affini, o altri beni accessori, inerenti ai trattamenti e ai servizi effettuati, non si applicano le disposizioni sul commercio contenute nella L. R. 22.12.1999 n. 28.

I prodotti e gli altri beni predetti possono essere quindi venduti liberamente dall'esercente senza necessità di ulteriori adempimenti.

I beni accessori all'attività di acconciatore e barbiere sono individuati in: shampoo, balsami, lozioni, gel per capelli, pettini, fermagli per capelli, bigodini, rasoi, forbici, phon, piastre, parrucche.

La vendita dei prodotti rientranti nella categoria dei cosmetici è subordinata alla presenza, negli stessi, delle istruzioni riportanti precisazioni sulle modalità e avvertenze per l'impiego.

L'esposizione dei beni accessori individuati può avvenire con l'utilizzo di vetrine, armadietti, espositori di merci, scaffalature; l'area occupata non deve comunque superare il 10% della superficie disponibile

L'esposizione e la vendita devono essere effettuate in una zona ben individuata, preferibilmente ubicata nella sala di attesa del pubblico e comunque in un'area ben distinta rispetto agli ambienti destinati all'attività.

ART.16 SANZIONI

1. Il Comune esercita le funzioni di vigilanza e controllo in ordine al rispetto dei requisiti per l'esercizio delle attività disciplinate dal presente regolamento, fatte salve le competenze dell'Azienda ULSS in materia di accertamenti di igiene sanitaria. A tal fine gli incaricati alla vigilanza e al controllo possono accedere nei locali in cui è esercitata l'attività

2. Le trasgressioni alle norme del presente Regolamento sono accertate e punite secondo le procedure previste dalla L. 24 novembre 1981, n. 689 e s.m.i.

3. L'esercizio dell'attività di estetista in assenza dell'abilitazione professionale è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da euro 516,45 ad euro 2.582,28 come previsto dall'art. 12, comma 1 della L. n. 1/90.

4. L'esercizio dell'attività di estetista senza aver previamente presentato la S.C.I.A. è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da euro 516,45 ad euro 1.032,91 come previsto dall'art. 12, comma 2 della L. n. 1/90.

. E' soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria da euro 100,00 ad euro 500,00 chi, nell'esercizio dell'attività di acconciatore o di estetista, omette di:

- esporre copia della S.C.I.A. nel locale destinato all'attività;
- esporre le tariffe professionali e il cartello degli orari ;

Ulteriori violazioni alle disposizioni del presente regolamento sono punite si applica la sanzione amministrativa pecuniaria prevista dall'art. 7 bis del D.Lgs. n. 267/2000, secondo le procedure previste dalla legge 24 novembre 1981, n. 689, e successive modificazioni.

5. Nel caso di particolare gravità della violazione o di recidiva, il Comune, previa diffida, può disporre la sospensione dell'attività. Qualora l'interessato non ottemperi alle prescrizioni contenute nella diffida entro il termine di 180 giorni dalla notifica della sospensione, il Comune ordina la chiusura dell'attività.

In caso di sopravvenute gravi carenze dei requisiti igienico-sanitari, l'attività viene sospesa fino all'eliminazione delle carenze riscontrate, che comunque dovranno essere risanate nei termini stabiliti dall'Autorità Sanitaria Locale; qualora, trascorso il termine assegnato, si dovessero ripresentare gravi carenze nel corso di successive ispezioni, sarà emessa ordinanza di chiusura di esercizio.

ARTICOLO 17 ABROGAZIONE ED ENTRATA IN VIGORE

Il presente testo regolamentare sostituisce quello adottato con delibera di consiglio comunale n. 23 Reg. Gen. del 21 /07/2010 del Commissario Regionale e sarà ripubblicato all'albo pretorio online del Comune, ed entra in vigore il giorno successivo alla scadenza della pubblicazione;

ART. 18

RICORSI

Contro il provvedimento del Responsabile Sportello Unico che ordina la cessazione dell'attività per mancanza dei requisiti igienico-sanitari e/o che rifiuti la S.C.I.A. o ne disponga la decadenza o la revoca è ammesso il ricorso al T.A.R., entro 60 (sessanta) giorni dalla data di notificazione delle decisioni o da quella di piena conoscenza della stessa

INDICE

- Art. 1 – Oggetto del Regolamento
- Art. 2 – Modalità di esercizio dell'attività
- Art. 3 – Condizioni per lo svolgimento dell'attività
- Art. 4 – Tipologia di attività
- Art. 5 _ Norme per l'esercizio delle attività
- Art. 6 _ Obbligo di esposizione della S.C.I.A. e di conservazione della documentazione
- Art. 7 – Modifiche degli esercizi esistenti
- Art. 8 _ Sospensione e divieto di prosecuzione delle attività
- Art. 9 _ Cessazione delle attività o modificazioni della titolarità dell'impresa
- Art. 10 – Trasferimento di sede
- Art. 11 – Accertamento dei requisiti igienico-sanitari dei locali, delle attrezzature e delle suppellettili
- Art. 12 _ Esposizione orari e tariffe
- Art. 13 – Esercizio a domicilio dell'esercente
- Art. 14 _ Attività di acconciatore ed estetista in altre strutture
- Art. 15 _ Vendita prodotti
- Art. 16 _ Sanzioni
- Art. 17 _ Abrogazione ed entrata in vigore
- Art. 18 - Ricorsi

COMUNE DI FURCI SICULO
ATTIVITÀ DI ACCONCIATORE ED ESTETISTA

SEGNALAZIONE CERTIFICATA DI INIZIO ATTIVITÀ (SCIA)
Modello da presentare in triplice copia, firmato in originale, completo
degli allegati richiesti
(1 copia verrà restituita all'interessato timbrata e protocollata)

Data di protocollazione ____/____/____ Protocollo n. _____

DATI ANAGRAFICI

Il/la Sottoscritto/a, Cognome _____

Nome _____ **Nato il** ____/____/____

Prov. _____ C. Fiscale _____

Residente nel Comune di _____ Provincia _____ C. A. P. ____/____/____

Indirizzo _____ N° ____/____

• DOMICILIO (o studio professionale) – Da compilare qualora il domicilio NON coincida con la residenza

Comune _____

Provincia _____ C. A. P. ____/____/____

Indirizzo _____ N° ____/____

• RECAPITO TELEFONICO / E-MAIL

☎ Telefono _____

📱 Cellulare _____

✉ E-mail _____ 📠 Fax _____

• IN QUALITÀ DI:

- titolare
- legale rappresentante
- avente titolo, quale _____[^]

DATI IDENTIFICATIVI DELL'IMPRESA

Denominazione _____

trattasi di impresa in forma:

<input type="radio"/> individuale;

con superficie di esercizio di mq. _____

con insegna _____

le MODIFICHE DEI LOCALI relative alla sede già autorizzata che si trova

Indirizzo _____ N° ____ / ____

con superficie di esercizio di mq. _____

con insegna _____

le MODIFICHE DELLE ATTREZZATURE/IMPIANTI relative alla sede già autorizzata che si trova

Indirizzo _____ N° ____ / ____

con superficie di esercizio di mq. _____

con insegna _____

Le attrezzature/impianti ai quali sono stati apportati le modifiche sono i seguenti:

il SUBINGRESSO NELL'ATTIVITÀ già autorizzata con atto prot.n. _____ del ____ / ____ / ____

ed esercitata nella sede che si trova

Indirizzo _____ N° ____ / ____

con superficie di esercizio di mq. _____

con insegna _____

Il subingresso comporta modifiche ai locali:

<input type="radio"/> SÌ	Compilare il riquadro MODIFICHE DEI LOCALI
<input type="radio"/> NO	Allegare obbligatoriamente la relazione descrittiva dell'attività svolta e numero degli addetti

Il subingresso è relativo a modifiche della titolarità per:

<input type="radio"/>	Compravendita da _____
<input type="radio"/>	Affittanza da _____
<input type="radio"/>	Conferimento d'azienda
<input type="radio"/>	Scissione d'azienda
<input type="radio"/>	Scioglimento della società con conferimento
<input type="radio"/>	Fusione
<input type="radio"/>	Comodato da _____
<input type="radio"/>	Reintestazione
<input type="radio"/>	Risoluzione anticipata del contratto di affittanza (pronuncia del giudice con sentenza n. _____ del ____ / ____ / ____ o per atto consensuale che si allega in copia)
<input type="radio"/>	Successione _____
<input type="radio"/>	Donazione da parte di _____
<input type="radio"/>	Altro _____

Indicare i riferimenti dei documenti attestanti la titolarità dell'impresa ed in particolare l'atto/contratto è registrato:

<input type="radio"/> SÌ	Atto/contratto repertorio N° ____/____ del ____/____/____ a cura del notaio _____ Comune di _____ l'atto/contratto è valido fino al ____/____/____
<input type="radio"/> NO	È in corso di registrazione: <input type="radio"/> SÌ <input type="radio"/> NO

A tal fine,

Consapevole che chi rilascia una dichiarazione falsa, anche in parte, perde i benefici eventualmente conseguiti e subisce sanzioni penali²

ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 28/12/2000 n.445

DICHIARA

DICHIARAZIONI INERENTI LA QUALIFICAZIONE PROFESSIONALE –

- Di essere a conoscenza di tutta la normativa in materia;
- Di essere a conoscenza che nella sede dove viene esercitata l'attività deve essere designato un responsabile tecnico in possesso dell'abilitazione professionale di acconciatore e, nel caso di attività congiunta, ma non prevalente, di estetista, deve essere designato anche un responsabile tecnico in possesso dell'abilitazione professionale di estetista;
- Che il responsabile tecnico è la seguente persona:

<input type="checkbox"/>	Il responsabile tecnico in possesso della qualificazione professionale di <u>acconciatore</u> è: Cognome _____ Nome _____ In possesso del certificato n. _____ del ____/____/____ rilasciato dalla Commissione Provinciale dell'Artigianato della C.C.I.A.A. di _____
<input type="checkbox"/>	Il responsabile tecnico in possesso della qualificazione professionale di <u>estetista</u> è: Cognome _____ Nome _____ In possesso del certificato n. _____ del ____/____/____ rilasciato dalla Commissione Provinciale dell'Artigianato della C.C.I.A.A. di _____

- Di essere a conoscenza che il/i suddetto/i responsabile/i tecnico/i deve/ono garantire la propria presenza durante lo svolgimento della/e attività.

DICHIARAZIONI INERENTI LA CONFORMITÀ DEI LOCALI AI REQUISITI URBANISTICI ED IGIENICO-SANITARI –

- Che i locali della sede sono conformi alle norme urbanistiche ed edilizie nonché rispettano le norme di sicurezza ed igienico-sanitarie;

<input type="radio"/>	Di essere in possesso del certificato di conformità edilizia/agibilità n. _____ del ____/____/____;
<input type="radio"/>	Di essere in possesso della dichiarazione redatta da professionista abilitato attestante il rispetto delle normative vigenti in materia edilizia, che costituisce certificato provvisorio di conformità/agibilità edilizia,
<input type="radio"/>	Di allegare la dichiarazione redatta da professionista abilitato attestante il rispetto delle normative vigenti in materia edilizia, che costituisce certificato provvisorio di conformità/agibilità edilizia,

²  Così come previsto dagli artt. 75 e 76 del Decreto del Presidente della Repubblica del 28/12/2000, n. 445, "Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa", e dall'art.19, comma 6, della L.241/1990, come sostituito dall'art.49, comma 4-bis, della Legge n.122/2010.

<input type="radio"/>	Di allegare la dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà relativa agli scarichi di acque reflue domestiche in pubblica fognatura;
<input type="radio"/>	Di essere in possesso dell'autorizzazione allo scarico di acque reflue domestiche fuori pubblica fognatura rilasciata dal Comune n. _____ del ____/____/____.

- Di effettuare un corretto smaltimento dei rifiuti prodotti ed in particolare di essere a conoscenza che, nel caso vengano prodotti rifiuti a rischio infettivo, è necessaria la stipula di apposita convenzione con ditta autorizzata allo smaltimento degli stessi;

DICHIARAZIONI INERENTI LA CONFORMITÀ DELLE ATTREZZATURE E APPARECCHIATURA ELETTROMECCANICHE, CLASSIFICAZIONE DEI LOCALI, IMPIANTI, VETRATE -

- Che ogni attrezzatura e apparecchio elettromeccanico è dotato di certificazione di legge e è conforme alla normativa CEE;
- Che i locali, dove vengono utilizzati le attrezzature e gli apparecchi elettromeccanici, corrispondono alla normativa CE/64/08 in materia di classificazione elettrica;
- Che gli impianti elettrico, termico-idraulico, e di distribuzione dei gas sono dotati di certificazione di conformità e correttamente posti in opera;

DICHIARAZIONI DEI REQUISITI MORALI •

- di essere in possesso dei requisiti morali indicate all'art. 2 D.P.R. n. 252/1998;
- che nei propri confronti non sussistono cause di divieto, sospensione o decadenza previste dall'art. 10 della legge 31/5/1965 n. 575 come modificato dal D.P.R. 03.06.1998, n. 252 (c.d. Legge antimafia)

DICHIARA INOLTRE DI ESSERE A CONOSCENZA

- Che la Segnalazione Certificata di Inizio Attività (SCIA) potrà essere ricevuta solo se completa di tutti gli elementi richiesti;
- Che la presente SCIA sostituisce a tutti gli effetti l'autorizzazione all'esercizio e pertanto deve essere esposta al pubblico ai sensi del vigente Regolamento Comunale in materia;
- Che è fatto obbligo al sottoscrittore della presente SCIA di comunicare al Comune, alla data di variazione, ogni modifica intervenuta ai requisiti dichiarati nella presente SCIA;
- Che sui dati dichiarati e contenuti nella presente SCIA potranno essere effettuati, ai sensi dell'art.71 del D.P.R. n.445/2000, controlli finalizzati ad accertare la veridicità delle informazioni fornite e confronti dei dati in possesso di altre Pubbliche Amministrazioni;
- Che, ai sensi degli artt. 75 e 76 del DPR n.445/2000, qualora emerga la non veridicità del contenuto della dichiarazione, il dichiarante decade dai benefici eventualmente conseguiti al provvedimento emanato sulla base della dichiarazione non veritiera ed inoltre chiunque rilascia dichiarazioni mendaci, forma atti falsi o ne fa uso è punito ai sensi del codice penale e delle leggi speciali in materia;
- Che, in caso di accertata carenza dei requisiti necessari, il Comune adoterà motivati provvedimenti con i quali disporrà il divieto di proseguire l'attività e la rimozione degli eventuali effetti dannosi, salvo che, ove ciò sia possibile, l'interessato provveda a conformare alla normativa vigente detta attività ed i suoi effetti entro un termine fissato dall'Amministrazione, in ogni caso non inferiore ai trenta giorni, ai sensi dell'art.19 della L. n.241/1990, come sostituito dall'art.49, comma 4-bis della Legge 30 luglio 2010 n.122;
- Che, ai sensi dell'art.19 comma 6 della L. n.241/90 e s.m.i., ove il fatto non costituisca più grave reato, chiunque, nelle dichiarazioni o attestazioni o asseverazioni che corredano la SCIA, dichiara o attesta falsamente l'esistenza dei requisiti o dei presupposti di cui al comma 1 è punito con la reclusione da uno a tre anni;
- di tutte le norme e condizioni relative alla presente SCIA e si impegna a produrre la documentazione che il Comune riterrà necessario acquisire, nonché a fornire ogni notizia utile nei termini e modalità richiesti;
- che il Comune potrà esperire accertamenti tecnici ed ispezioni e ordinare esibizioni documentali.

ALLEGATI DA PRESENTARE UNITAMENTE ALLA SEGNALAZIONE -

A TAL FINE ALLEGA

ALLEGATI OBBLIGATORI AI FINI DELLA RICEVIBILITÀ (da presentare in triplice copia)

- "Accettazione di designazione di responsabile tecnico" -
- "Relazione descrittiva e dettagliata dell'attività svolta, numero degli addetti, procedure per pulizia dei locali ed arredi, disinfezione e sterilizzazione dello strumentario, lavaggio biancheria e smaltimento di rifiuti a rischio infettivo" sottoscritta dal diretto interessato -
- Elenco delle attrezzature e degli apparecchi elettromeccanici - in carta libera

ALLEGATI OBBLIGATORI AI FINI DELLA RICEVIBILITÀ SOTTO CONDIZIONE (da presentare in triplice copia)

- Copia fotostatica del documento d'identità del firmatario [da presentare qualora la firma dell'intestatario non venga apposta alla presenza dell'addetto incaricato a ricevere la pratica]
- Copia del permesso di soggiorno o carta di soggiorno del firmatario [per cittadini extracomunitari]
- "Dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà sul possesso dei requisiti igienico-sanitari", sottoscritta dall'interessato o da tecnico abilitato – da presentare quando trattasi di nuova apertura, trasferimento di sede e modifiche dei locali
- Planimetria dei locali oggetto della SCIA in scala 1:100, riportante le destinazioni d'uso, la superficie, le altezze dei locali e degli spazi funzionali con indicazione degli arredi e delle attrezzature, sottoscritta da tecnico abilitato -da presentare quando trattasi di nuova apertura, trasferimento di sede e modifiche dei locali]
- Dichiarazione redatta da professionista abilitato attestante il rispetto delle normative vigenti in materia edilizia e che costituisce certificato provvisorio di conformità / agibilità edilizia, [da presentare tranne nel caso di **MODIFICHE DELLE ATTREZZATURA/IMPIANTI** e qualora non sia stata compilata la dichiarazione del possesso del certificato di conformità edilizia/agibilità del paragrafo 6 del modulo]
- Dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà relativa agli scarichi di acque reflue domestiche recapitanti in pubblica fognatura [da presentare tranne nel caso di **MODIFICHE DELLE ATTREZZATURA/IMPIANTI** e qualora non sia stata compilata la dichiarazione del possesso dell'autorizzazione allo scarico di acque reflue domestiche fuori pubblica fognatura]
- "Dichiarazione di altre persone (amministratori, soci) indicate all'art. 2 D.P.R. n. 252/1998 relativa al possesso dei requisiti morali e copia fotostatica del documento d'identità di ogni firmatario – ogni amministratore o socio [da presentare quando trattasi di società, associazioni, organismi collettivi già costituiti]

PRIVACY –

L'Amministrazione Comunale informa³ che:

- a) i dati personali comunicati saranno trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente nel pieno rispetto dei principi fissati dalla normativa richiamata al solo scopo di procedere all'istruttoria della pratica e ai relativi controlli ad essa correlati;
- b) il conferimento dei dati è obbligatorio per il corretto sviluppo dell'istruttoria e degli altri adempimenti;
- c) il mancato conferimento di alcuni o di tutti i dati richiesti comporta l'interruzione o l'annullamento dei procedimenti amministrativi;
- d) in relazione al procedimento ed alle attività correlate, il Comune può comunicare i dati acquisiti ad altri Enti competenti ad eccezione dei dati relativi allo stato di salute;
- e) il dichiarante può esercitare i diritti previsti dall'art.7 del D.Lgs. 196/2003, ovvero la modifica, l'aggiornamento e la cancellazione dei dati.

Data di compilazione ___/___/___

Luogo _____

(Firma per esteso del sottoscrittore)

³ Ai sensi dell'art. 13 del D.Lgs. 196/2003.